

Ripartenza SiCura

1- DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

Il presente bando s'inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali, assunte dalla Camera di Commercio di Caserta, a sostegno della ripresa economica del territorio. In particolare, mira a supportare le PMI della provincia nei processi di organizzazione aziendale per la ripartenza nella fase due dell'emergenza sanitaria da Sars Cov 2, favorendo l'adozione di tutte le necessarie misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Sono considerati ammissibili gli interventi diretti ad adeguare i processi produttivi necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto al diffondersi del coronavirus Sars Cov 2.

Ne dettaglio, la Camera di Commercio di Caserta mette a disposizione delle PMI della provincia contributi, a fondo perduto, per la realizzazione di una o più dei seguenti interventi, in coerenza con la tipologia di attività e la dimensione dell'impresa richiedente:

- ✓ sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introduzione di nuovo layout organizzativo aziendale con adozione di soluzioni per il distanziamento e la protezione degli addetti, dei fornitori e dei clienti;
- ✓ dotazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.) acquisto erogatori e soluzioni disinfettanti per le mani, dispositivi misuratori della temperatura a distanza, cartellonistica informativa sulla sicurezza e sul contenimento Covid 19, ecc..
- ✓ attività di formazione per l'aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro riferibili alle indicazioni post emergenza.

2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziare a € 180.000,00 (centottantamila//00) e sono suddivise come da tabella seguente:

- Misura A- tutti i settori economici (con esclusione di quelli indicati nel successivo art. 3) - euro 120.000,00;
- Misura B - imprese della filiera turistica (codici Ateco nell'allegato in calce al presente bando) - euro 60.000,00;

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all'altra;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese operanti in tutti i settori economici (ad eccezione di quelli indicati in calce al presente articolo), che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. siano MPMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014¹;
- b. abbiano sede legale e/o sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Caserta;
- c. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- d. siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- e. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- f. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- g. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- h. non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, 159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- i. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- j. non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della Commissione europea.

Quanto alla posizione previdenziale e contributiva, si terrà conto, ai fini della verifica della regolarità, delle disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio.

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.

N.B. Non è consentita la partecipazione al presente bando delle imprese operanti nei seguenti settori:

- ❖ **fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;**
- ❖ **attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;**
- ❖ **pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;**
- ❖ **attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari)**

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

4. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'iniziativa prevede l'erogazione di voucher a fondo perduto a copertura del 60% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, sino ad un massimo di € 5.000,00 .

Non è previsto un limite per i costi sostenuti dall'impresa, ma il voucher non potrà superare il valore massimo indicato. La spesa minima per partecipare al bando è fissata in € 1.000,00.

In sintesi:

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO	IMPORTO MINIMO DI SPESA
60%	5.000,00	1.000,00

5. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili dovranno rientrare nell'ambito di intervento di cui al precedente punto 1;

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese o altre spese assimilabili:

a. attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni di lavoro, schermi touch, tastiere, mouse attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di frequenti nell'ambiente lavorativo quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. (Per la sanificazione sono ammesse esclusivamente le spese per interventi effettuati da un'impresa di pulizia abilitata per l'attività di sanificazione ai sensi della normativa prevista dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 come dovrà risultare dal Registro delle Imprese: Requisiti Tecnico Professionali – IMPRESE PULIZIA LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97). In tale voce di spesa sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di generatori di ozono ad uso professionale per sanificazione ambienti, certificati ai sensi di legge.)

b. acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da Sars Cov 2 (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...), dispenser e gel igienizzante, dispositivi per la misurazione a distanza della temperatura corporea, cartellonistica informativa - (Tutti i dispositivi di protezione individuale e tutti gli altri beni e strumenti previsti devono essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, oltre che alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.)

c. acquisto e installazione di barriere, divisori, ecc negli ambienti di lavoro (es. in plexiglass o altro materiale di pari utilità) per garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, fornitori, clienti, ecc.;

d. acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;

e. acquisto di servizi di formazione per l'aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro riferibili alle indicazioni post emergenza.

Tutti gli interventi dovranno essere pertanto strettamente funzionali all'attività esercitata dall'impresa e correlati alla dimensione aziendale in termini di numero locali, superfici aziendali e numero di addetti;

In relazione alle spese sostenute e/o da sostenere, si specifica che la Camera di Commercio potrà effettuare attività di verifica sulla congruità dei costi di tutti gli interventi ammessi a contributo rispetto ai prezzi di mercato e sulla coerenza dell'investimento preventivato con l'attività svolta dall'impresa richiedente il contributo, tenendo anche conto della dimensione dei locali aziendali e del numero di addetti.

Sarà ritenuta ammissibile una sola domanda per impresa. Gli interventi e tutte le spese previste per la sicurezza sanitaria devono essere individuati e giustificati **attraverso una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.**

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese **non ricomprese tra quelle** puntualmente sopra citate ed in particolare:

- interventi effettuati in unità locali che non risultino da visura camerale adibite allo svolgimento effettivo dell'attività di impresa o in unità locali non ubicate in provincia di Caserta;
- spese di pulizia ordinaria dei locali aziendali diverse da quanto specificato all'art. 6 lett. a).;
- dispositivi di protezione individuali relativi all'attività ordinaria dell'impresa diversi da quanto specificato all'art. 6 lett. b).
- acquisto di infissi e sistemi di isolamento delle facciate nonché ogni altra spesa che non rientri nelle definizioni di cui all'art. 6 lett. c);
- acquisto di arredi, scaffalature o altra tipologia di spesa di allestimento del locale non finalizzati a garantire la sicurezza sanitaria degli addetti;
- adeguamento di macchinari preesistenti;
- acquisto di beni e/o attrezzature e/o spese di adeguamento dei locali aziendali finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti destinati ad essere noleggiati o ceduti in comodato;
- acquisto di attrezzature finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

Le spese, oltre che riferite alle voci sopra indicate o ad esse assimilabili, devono essere sostenute nell'arco temporale che va dal 01/02/2020 fino al 60° giorno successivo alla data della Determinazione di ammissione a contributo. A tal fine, farà fede la data della fattura o di altro documento contabile con analoga forza probatoria.

6. FORNITORI

Non possono essere fornitori di beni e servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte le situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote,

facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inoltrate utilizzando - a pena di esclusione - l'apposita modulistica allegata al presente bando (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it - sezione Promozione e Finanziamenti /incentivi alle imprese), compilata in ogni sua parte e **sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, unicamente con FIRMA DIGITALE**, ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, **ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata.**

L'istanza deve essere trasmessa, **in formato .pdf, esclusivamente a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo: vicinialeimprese@ce.legalmail.camcom.it dalle ore 8:00 del 22/06/2020 alle ore 12:00 del 30/09/2020.

Le domande non sottoscritte con firma digitale ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata sono irricevibili, così come quelle inviate con mezzi e modalità diverse da quelle sopra indicate.

La documentazione da presentare riguarda, nello specifico:

A) INVESTIMENTI DA EFFETTUARE

- Modulo domanda
- Dichiarazione "De Minimis" (impresa singola e imprese collegate **solo** nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno di calendario – 01 gennaio/31 dicembre);
- Copia dei preventivi **ovvero** Ordini/contratti d'acquisto dei beni e servizi; Contratti con gestori fino a un massimo di 24 mesi.

N.B.: Tutti i documenti - domanda ed allegati - dovranno essere prodotti i in formato pdf,e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

B) INVESTIMENTI GIA' EFFETTUATI

- Modulo domanda
- Dichiarazione "de minimis" (impresa singola e imprese collegate **solo** nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno di calendario 01 gennaio/31 dicembre);
- copia delle fatture, debitamente quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, anch'essi quietanzati.
- copia dei pagamenti effettuati. Saranno, al riguardo, considerate ammissibili esclusivamente le spese documentate mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, ecc.);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ce.camcom.it), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

N.B.: Nell'ipotesi in cui solo parte degli investimenti siano stati effettuati presentare la domanda di cui al punto A).

Tutti i documenti - domanda ed allegati - dovranno essere prodotti in formato pdf. e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

Dalle fatture presentate in sede di rendicontazione, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo e i beni ovvero i servizi acquistati (es. non è sufficiente la sola indicazione di un codice non seguita dalla chiara indicazione del bene e/o servizio cui lo stesso si riferisca).

L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente bando. In mancanza di diversa comunicazione, sarà utilizzata quella dalla quale proviene la domanda.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti al bando è la seguente: vicinialleimprese@ce.legalmail.camcom.it

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e/o oltre la scadenza indicata non sono ricevibili.

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

Le istanze pervenute all'Ufficio:

A) se complete e regolari, determineranno un elenco, formulato in base all'ordine cronologico di trasmissione (farà fede la data e l'ora della trasmissione della pec) e saranno ammesse al contributo, con provvedimento dirigenziale, fino al limite della capienza del fondo.

L'Ufficio non disporrà di alcuna ammissione a contributo parziale, nel caso in cui la disponibilità residua sullo stanziamento non permetta il riconoscimento del beneficio per la totalità della somma spettante;

B) se incomplete (per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o irregolari (per diritto annuale non pagato), saranno sospese. In tal caso, l'Ufficio, in base al principio del **Soccorso istruttorio**, potrà assegnare all'impresa richiedente un termine massimo di 7 giorni solari per integrare la domanda o sanare la propria posizione. Trascorso tale termine, l'Ufficio provvederà ad effettuare una nuova verifica di completezza della domanda o di regolarità delle posizioni, che, se conclusa con esito negativo (permanenza di irregolarità), determinerà il rigetto dell'istanza. Nei predetti casi di incompletezza o irregolarità, l'istanza sarà inserita in elenco alla data della regolarizzazione.

Le domande eccedenti la disponibilità dello stanziamento saranno poste in un elenco di attesa ed esaminate solo nell'ipotesi in cui si realizzino economie di spese per rinunce, revoche o per integrazioni dello stanziamento;

La CCIAA sulla base del numero di domande pervenute e compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, si riserva di effettuare più provvedimenti di concessione al fine di consentire una sollecita erogazione del contributo. In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria il Segretario Generale provvede all'accoglimento o al diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente nel termine di norma di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda o della sua regolarizzazione.

Il Segretario generale approva, altresì, i seguenti elenchi pubblicati sul sito della Camera di commercio:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Nell'ipotesi di integrazione del Fondo di cui all'art. 2, le domande contenute nell'elenco di cui al punto c) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini dell'erogazione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

9. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto ;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 8 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da trasmettere alla pec: vicinialleimprese@ce.legalmail.camcom.it, da parte dell'impresa beneficiaria.

Ove la documentazione probatoria delle spese sostenute, non sia stata allegata alla domanda di contributo, l'impresa dovrà dimostrare la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, producendo:

- a) copia delle fatture, debitamente quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, anch'essi quietanzati
- b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, ecc)
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ce.camcom.it), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 21,00 del 10/12/2020**, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In ogni caso in sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione del contributo spettante all'impresa beneficiaria sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo che sarà erogato corrisponderà comunque all'importo ammesso.

11. SOSTITUZIONE FORNITORE E/O INTERVENTO

È possibile la variazione del fornitore e delle caratteristiche dei servizi acquistati, solo previa autorizzazione dell'Ufficio. La sostituzione del fornitore e/o dell'investimento può avvenire a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal bando e che l'investimento sia conforme al preventivo allegato alla domanda ed all'intervento ammesso in fase di concessione e non comporti un aumento del contributo. La richiesta deve essere trasmessa, corredata da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo indicante le motivazioni e completa della documentazione aggiornata delle spese che si intende realizzare.

La mancata comunicazione preventiva della variazione comporterà la decadenza dal beneficio.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo:

vivini@alleimprese@ce.legalmail.camcom.it

12 REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica² non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;

² Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altro della stessa tipologia a valere sullo stesso finanziamento.

Art. 13 - DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
- nei casi previsti dall’art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129);
- sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo punto 14 per cause imputabili al beneficiario sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui al punto 8.

In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all’indirizzo PEC vicinialeimprese@ce.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Impresa - Rinuncia contributo bando “BANDO Ripartenza SiCura.

14. CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la posizione organizzativa della UO Servizi alle imprese, Sviluppo economico del territorio, Statistica.

16. NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione "alla presentazione della domanda di contributo". Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Via Roma, 75, P.I. 00908580616 e C.F. 80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD - dott.ssa Maria Teresa D'Alessandro, contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@ce.legalmail.camcom.it

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la gestione della pratica "della domanda di contributo" e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto o dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- ❖ chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- ❖ esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ce.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- ❖ proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente bando sarà pubblicato in preinformativa dal 04/06/2020 al 20/06/2020.

Durante questo periodo non sarà possibile presentare domande e quelle eventualmente trasmesse saranno considerate irricevibili.

Per ogni informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo:

assistenzebandi@ce.camcom.it

codici ATECO filiera turistica

- **55 ALLOGGIO**
- **56 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**
- **79 ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE**
- **93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali**